

Giustizia riparativa in materia penale
Livelli essenziali delle prestazioni
(ex articolo 62, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150)

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. In materia di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, limitatamente all'organizzazione della giustizia riparativa in materia penale di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e in attuazione dell'articolo 62 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sono determinati dai seguenti articoli.

Art. 2
(Livelli essenziali concernenti i Centri per la giustizia riparativa)

1. Ai Centri per la giustizia riparativa, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, competono le attività necessarie all'organizzazione, gestione, erogazione e svolgimento dei programmi di giustizia riparativa. I Centri assicurano, nello svolgimento dei servizi, i livelli essenziali delle prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, nel rispetto dei principi e delle garanzie stabiliti dalla legge e nel rispetto dei principi europei e internazionali in materia.

2. Nell'individuazione di uno o più enti locali cui affidare l'istituzione e la gestione dei Centri per la giustizia riparativa ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, la Conferenza locale per la giustizia riparativa di ciascun distretto di Corte d'appello garantisce che l'insieme dei Centri assicurati per tutto il distretto, su base territoriale o funzionale, l'offerta dell'intera gamma dei programmi di giustizia riparativa. In ogni distretto di Corte d'appello è istituito un Centro per la giustizia riparativa. Nel medesimo distretto di Corte d'Appello, gli enti locali potranno istituire ulteriori Centri, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci.

3. Il personale che svolge i programmi di giustizia riparativa deve possedere la qualifica di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa ed essere inserito nell'elenco di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Ogni Centro per la giustizia riparativa si avvale o si dota, ai sensi dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 150, di sei mediatori esperti, a tempo pieno o di un numero di mediatori esperti a tempo parziale complessivamente corrispondente alle ore di servizio di sei mediatori esperti a tempo pieno. Nei Centri deve essere assicurata ove possibile la presenza di mediatori esperti secondo l'equilibrio di genere

e deve essere favorita la diversificazione dei profili dei mediatori esperti rispetto all'età, competenze e professionalità pregresse.

Art. 3

(Livelli essenziali nell'accesso ai programmi di giustizia riparativa)

1. L'accesso ai programmi di giustizia riparativa da parte dei soggetti di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 è gratuito e volontario; esso è sempre favorito, senza discriminazioni e nel rispetto della dignità di ogni persona, nonché senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, e può essere limitato soltanto in caso di pericolo concreto, derivante dallo svolgimento del programma per gli interessati e per l'accertamento dei fatti.

2. L'accesso ai programmi di giustizia riparativa da parte dei soggetti di cui al comma 1 è assicurato, per tutti i reati, in ogni stato e grado del procedimento penale, nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza, dopo l'esecuzione delle stesse e all'esito di una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità, anche ai sensi dell'articolo 344-*bis* del codice di procedura penale, o per intervenuta causa estintiva del reato. Esso può aver luogo, per i reati perseguibili a querela di parte, anche prima della proposizione della querela.

3. Le modalità con le quali sono fornite le informazioni relative all'accesso ai programmi di giustizia riparativa e ai servizi disponibili di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 costituiscono livelli essenziali delle prestazioni. I soggetti di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo hanno diritto di ricevere dai mediatori esperti una informazione effettiva, completa e obiettiva sui programmi di giustizia riparativa disponibili, sulle modalità di accesso e di svolgimento, sui potenziali esiti e sugli eventuali accordi tra i partecipanti. Vengono inoltre informati in merito alle garanzie e ai doveri previsti dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Le informazioni relative all'accesso ai programmi di giustizia riparativa e ai servizi disponibili sono fornite ai destinatari in una lingua comprensibile e in modo adeguato all'età e alle capacità degli stessi.

4. Nel corso del primo incontro il mediatore esperto designato raccoglie il consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa in forma scritta e per i soggetti di cui all'articolo 48, commi 2, 3, 4 e 5, con le modalità ivi indicate; verifica che il consenso sia personale, libero, consapevole e informato, e assicura altresì di informare che tale consenso è sempre revocabile anche per fatti concludenti.

Art. 4

(Livelli essenziali nello svolgimento dei programmi di giustizia riparativa)

1. I programmi di giustizia riparativa di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 sono svolti da almeno due mediatori esperti, di cui è garantita l'indipendenza e l'equiprossimità rispetto ai partecipanti e si svolgono in spazi e luoghi

adeguati allo svolgimento dei programmi stessi nonché idonei ad assicurare in concreto libertà di partecipazione, riservatezza e indipendenza. Le sedi dei Centri per la giustizia riparativa devono essere prive di barriere architettoniche e accessibili alle persone con disabilità o ridotta mobilità.

2. Nell'erogazione di ciascun programma di giustizia riparativa deve essere garantito ai partecipanti e ai mediatori esperti il tempo necessario allo svolgimento del programma stesso, adeguato alle necessità del caso.

3. I partecipanti a ciascun programma hanno diritto che venga loro assicurato un trattamento rispettoso, non discriminatorio ed equiprossimo da parte dei mediatori esperti. I mediatori esperti devono informare i partecipanti ai programmi di giustizia riparativa che sono tenuti a non divulgare le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del programma di giustizia riparativa nei termini e fatti salvi i limiti previsti dalla legge.

4. **Ogni Centro per la giustizia riparativa si avvale o si dota, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, di massimo tre interpreti a tempo pieno o di un numero di interpreti a tempo parziale complessivamente corrispondente alle ore di servizio di tre interpreti a tempo pieno.** I partecipanti che non parlano o non comprendono la lingua italiana, al fine di prendere parte consapevolmente ai programmi di giustizia riparativa, hanno diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete tenuto al segreto. Negli stessi casi è disposta la traduzione della relazione del mediatore esperto. Fuori dai casi di cui all'ultimo periodo, l'impiego di una lingua diversa dalla lingua madre dell'interessato è consentito solo laddove l'interessato ne abbia una conoscenza sufficiente ad assicurare la partecipazione effettiva al programma, accertata dal mediatore esperto. Ai fini di cui al primo periodo, i partecipanti che appartengono ad una minoranza linguistica storica riconosciuta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 hanno diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete della lingua ammessa a tutela, tenuto al segreto, e, nel caso di cui all'articolo 13, del D.P.R. del 15 luglio 1988, n. 574, anche a prescindere dalla lingua processuale scelta.

5. Per lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa che coinvolgono a qualsiasi titolo persone minori di età, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni le garanzie concernenti l'impiego di mediatori esperti, dotati di specifiche attitudini, di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2022, la comunicazione delle informazioni relative all'accesso ai programmi in modo adeguato all'età e ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, la tutela o la curatela speciale, nel caso di partecipanti minori di 14 anni, di cui all'articolo 47, commi 5 e 4, del medesimo decreto legislativo, nonché le modalità di raccolta del consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa da parte del minore di età, di cui all'articolo 48, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo.

6. Per lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa che coinvolgono vittime di reato in condizioni di particolare vulnerabilità, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni: l'impiego di mediatori esperti dotati di specifiche attitudini, verificate all'esito di adeguata formazione teorico-pratica; particolare cura e attenzione alle

esigenze di protezione dei partecipanti nello svolgimento delle attività connesse al programma di giustizia riparativa in ogni sua fase.

Art. 5

(Livelli essenziali nell'esecuzione degli esiti riparativi)

1. È garantita alle parti l'assistenza dei mediatori esperti per l'esecuzione degli accordi relativi all'esito simbolico.
2. La persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del reato hanno diritto di essere assistiti dai rispettivi difensori nella definizione degli accordi relativi all'esito materiale.